



COMUNE DI GENOVA

MUNICIPIO - MEDIA VAL BISAGNO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2020-304.0.0.-58

L'anno 2020 il giorno 10 del mese di Settembre il sottoscritto Maimone Maria in qualità di dirigente di Municipio - Media Val Bisagno, ha adottato la Determinazione Dirigenziale di seguito riportata.

OGGETTO ASSEGNAZIONE DIRETTA AI SENSI ART.36 COMMA.2 A) D.LGS. 50/2016 DELLA MANUTENZIONE DEL VERDE SU TERRENI INCOLTI DI CIVICA PROPRIETÀ, NEI GIARDINI E NEGLI SPAZI APERTI DI PERTINENZA DI SCUOLE PUBBLICHE ED ALTRE AREE VERDI, DI COMPETENZA DEL MUNICIPIO IV MEDIA VAL BISAGNO” A COOPERATIVA ALTA VALLE STURLA – SOCIETÀ COOPERATIVA AGRICOLA (cod.benf. 26809) € 28.900,00 oltre IVA 22% . (CODICE CIG: ZAD2E34882)

Adottata il 10/09/2020
Esecutiva dal 10/09/2020

10/09/2020

MAIMONE MARIA

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



COMUNE DI GENOVA

MUNICIPIO - MEDIA VAL BISAGNO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2020-304.0.0.-58

OGGETTO: ASSEGNAZIONE DIRETTA AI SENSI ART.36 COMMA.2 A) D.LGS. 50/2016 DELLA MANUTENZIONE DEL VERDE SU TERRENI INCOLTI DI CIVICA PROPRIETÀ, NEI GIARDINI E NEGLI SPAZI APERTI DI PERTINENZA DI SCUOLE PUBBLICHE ED ALTRE AREE VERDI, DI COMPETENZA DEL MUNICIPIO IV MEDIA VAL BISAGNO” A COOPERATIVA ALTA VALLE STURLA – SOCIETÀ COOPERATIVA AGRICOLA (cod.benf. 26809) € 28.900,00 oltre IVA 22% (CODICE CIG: ZAD2E34882)

IL DIRETTORE

Sulla base delle funzioni attribuite ai Dirigenti dal T.U.O.E.L. D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, e ss.mm.ii, e dagli artt. 77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 72 del 12.6.2000 e ss.mm.ii.;

VISTI:

- il D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” aggiornato dal [decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75](#) ed in particolare l'art. 4 comma 2 relativo alle funzioni dirigenziali;
- il D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii in particolare l'art. 107 in merito alla responsabilità della dirigenza, e l'art. 183 in merito all'impegno di spesa;
- l'articolo 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, modificato dall'art. 1, comma 130 della legge n. 145 del 2018 (Legge di Bilancio 2019) che stabilisce che per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000,00 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, si debba fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione;
- il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei Contratti Pubblici” e il D. Lgs. 56 del 19/04/2017 “Disposizioni integrative e correttive al D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50”;
- il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazio-

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

ne delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”, per le parti ancora in vigore fino all’adozione degli atti attuativi del D.Lgs. n. 50/2016;

- il D.L. 18 aprile 2019, n. 32 “Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici” (“Sblocca Cantieri”).

- le Linee Guida n. 4 recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici” approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 e ss.mm.ii.;

- il Regolamento Comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi – Parte I – approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 1121 del 16.07.1998, ultimo aggiornamento con Deliberazione della Giunta Comunale n. 26/2020;

- il Regolamento di Contabilità, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 04/03/1996 ed in particolare l’art. 4 relativo alla competenza dei Dirigenti Responsabili dei Servizi Comunali, ultima modifica con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 09/01/2018;

- il Regolamento a disciplina dell’Attività Contrattuale, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 28 aprile 2011;

- la nota prot. n. 275289 del 04/08/2017 del Direttore Generale ad oggetto “Novità inerenti agli acquisti aventi valore inferiore alla soglia comunitaria a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. 56/2017” ed il “Vademecum operativo per l’acquisizione di beni e servizi sotto soglia comunitaria” aggiornato al 31/5/2019 della Direzione Stazione Unica Appaltante;

Richiamate:

- la Delibera del Consiglio Comunale n. 11 del 26 febbraio 2020 con la quale sono stati approvati i documenti previsionali 2020/22;

- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 61 del 19/03/2020, con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2020/2022;

- l’ordinanza n. 2019-308 del 24.09.2019, con il quale è stato conferito alla sottoscritta l’incarico di Direttore del Municipio IV Media Val Bisagno

- la Legge 8 novembre 1991, n. 381, e ss.mm.ii., “Disciplina delle Cooperative Sociali”

PREMESSO:

che il Municipio Media Val Bisagno ha la necessità di procedere all’affidamento a terzi di interventi consistenti nella manutenzione ordinaria del verde municipale che ineriscono ad operazioni colturali relative a: sfalcio delle erbe, potature e rimonda di siepi e arbusti, nell’ambito territoriale di compe-

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

tenza del Municipio Media Val Bisagno, da svolgersi a mano o con attrezzature specifiche (quali, ad esempio, decespugliatori, motofalciatrici, soffiatore/aspiratore, ecc.), inclusa la raccolta della risulta e lo smaltimento della stessa presso idonea discarica;

Vista la Legge 8 novembre 1991, n. 381, e ss.mm.ii., recante “Disciplina delle Cooperative Sociali”, con particolare riferimento all’art. 5, rubricato “Convenzioni”, come modificato ed integrato dall’art. 20 della Legge 6 febbraio 1996, n. 52, prevede la possibilità di affidare tali tipologie di servizi a Cooperative Sociali, anche in deroga alla disciplina in materia di contratti della pubblica amministrazione, mediante stipula di apposite convenzioni con tali cooperative, purché, ai sensi di tale Legge, le stesse siano iscritte all'albo regionale di cui all'articolo 9, comma 1, e svolgano attività di cui all’art.1, comma 1, lettera b);

Attestato:

che in seguito ad informale ricerca di mercato alla quale sono state invitate tutte le Cooperative sociali iscritte al Registro regionale del Terzo settore – sezione delle cooperative sociali, parte B – Regione Liguria – Anno 2020 – Servizio manutenzione del verde, aventi sede nel territorio del Comune di Genova e provincia oltre che di Savona, l’unica offerta pervenuta è stata quella di ECOLOGYAMO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE;

che con DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2020-304.0.0.-34 è stato pertanto disposto l’affidamento in convenzione ai sensi della Legge 8 novembre 1991, n. 381, del Servizio di manutenzione del verde su terreni incolti di civica proprietà, nei giardini e negli spazi aperti di pertinenza di scuole pubbliche ed altre aree verdi, di competenza del Municipio IV Media Val Bisagno” a ECOLOGYAMO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE per un importo di Euro 33.300,00 al netto di I.V.A. 22%;

che con la citata Cooperativa è stata stipulata Convenzione registrata al Cronologico del Comune di Genova al n. 897 del 18.06.2020 ai sensi della Legge 8 novembre 1991, n. 381, e ss.mm.ii;

che in data 03.09.2020 la Cooperativa ha inviato, via pec, comunicazione di recesso anticipato della Convenzione in essere, assunta agli atti in pari data con protocollo n. 259244 ed allegata alla presente quale parte integrante, a causa dell’impossibilità di procedere con le lavorazioni richieste per le pesanti perdite subite in seguito all’emergenza sanitaria “Covid 19” ed alla conseguente deliberazione di mettere in liquidazione la Società dal prossimo 30 Settembre 2020.

che con nota prot. n. 260063 del 04.09.2020 lo scrivente Municipio ha preso atto di detta comunicazione pervenuta in data 03.09.2020 informando pertanto la Cooperativa che da tale data decorre il recesso anticipato della Convenzione registrata al Registro Cronologico dei Contratti del Comune di Genova al n. 897 del 18.06.2020, nelle more dell’importo dovuto per gli interventi già effettuati da quantificare e relazionare nel dettaglio.

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

Rilevata l'impossibilità di procedere con nuova assegnazione ai sensi della la Legge 8 novembre 1991, n. 381, e ss.mm.ii in quanto nessun'altra Cooperativa sociale iscritta al Registro regionale del Terzo settore – sezione delle cooperative sociali, parte B – Regione Liguria – Anno 2020 ha risposto alla citata ricerca di mercato effettuata nello scorso mese di giugno;

Considerato che:

in ragione dell'importo dei lavori, inferiore ad euro 40.000,00, è possibile procedere con l'affidamento diretto dell'appalto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.lgs. 50/2016 ed inoltre, vista l'esiguità dell'importo, ai sensi dell'art.51 comma 1 dello stesso D.lgs. 50/2016, non si è ritenuto necessario effettuare la suddivisione in lotti;

si è stabilito di affidare tali lavori mediante contratto stipulato interamente “**a corpo**” ai sensi dell'art. 3 comma 1 lettera d) del D.Lgs 50/2016

Considerato che è stato valutato funzionale e conveniente richiedere un'offerta ad una ditta già conosciuta dalla Civica Amministrazione con buon grado di soddisfazione, dotata di idonea esperienza e capacità professionale cui affidare detto appalto;

Individuata la Cooperativa Alta Valle Sturla – Società Cooperativa Agricola con sede in Genova Via Varese 2– CAP 16122 – CODICE Fiscale 02232760104, che ha presentato offerta allegata quale parti integranti del presente provvedimento, ritenuta congrua, pari a € 28.900,00 oltre IVA 22%

Ritenuto di utilizzare a tal fine i fondi stanziati con DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2020-304.0.0.-34, procedendo pertanto alla riduzione del relativo impegno di spesa per un importo complessivo pari a € 35.258,00 di cui € 28.900,00 quale imponibile ed € 6.358,00 quale IVA al 22%, tenuto conto dell'importo dovuto a ECOLOGYAMO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE per interventi già svolti, stimato in € 4.400,00;

Ritenuto, per le motivazioni sopra esposte, di provvedere all'aggiudicazione dell'appalto in argomento, subordinando la stipula del contratto conseguente alla presentazione delle garanzie di cui all'art. 103 del D.Lgs 50/2006 e ss.mm.ii, da parte dell'impresa aggiudicataria, nonché alle opportune verifiche previste dalla legge, dando atto che in caso di esito interdittivo si procederà alla revoca della presente assegnazione;

Attestato di provvedere alla stipula del contratto mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio ai sensi dell'art.32 commi 14 e 14bis del D.Lgs 50/2016;

Rilevato che con nota PG/2020/163288 del 4/6/2020 ad oggetto “Contenimento della spesa” a firma dell'Assessore Pietro Piciocchi e del Direttore dei Servizi Finanziari si è comunicato a tutte le Direzioni e agli Assessori comunali che, in virtù di quanto deciso nella Giunta del 21/5 u.s., è stato disposto prudenzialmente il blocco di tutte le nuove e maggiori spese correnti non obbligatorie, e che i provvedimenti di impegno dovranno, pertanto, recare l'attestazione che la spesa deriva da provvedimenti giurisdizionali esecutivi, oppure è tassativamente regolata dalla legge o da contratto, ovvero risulta necessaria per garantire la minima continuità dei servizi in corso;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

Visto che l'affidamento di cui trattasi ha carattere d'urgenza e necessità al fine di garantire la prosecuzione del servizio di cui alla citata DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2020-304.0.0.-34, nel rispetto degli obblighi derivanti dalla normativa in materia di sicurezza, nei terreni incolti di civica proprietà, nei giardini e soprattutto negli spazi aperti di pertinenza delle scuole pubbliche, di prossima apertura, consentendo il loro utilizzo in condizioni tali da scongiurare situazioni di pericolo e garantire il buon funzionamento delle attività svolte all'interno degli stessi;

Posto l'obbligo a carico delle attività produttive e professionali, in ragione della necessità, a seguito dell'emergenza sanitaria in atto, di assumere protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale;

Vista la nomina effettuata con nota Prot. n. PG/2019/415869 del 02/12/2019 del Responsabile Area Tecnica Arch. Roberto Caria in qualità di Responsabile Unico del procedimento, in relazione ad appalti di lavori/servizi/forniture di competenza del Municipio IV Media Val Bisagno - Area Tecnica in assenza conflitto di interessi ex art.6 bis L.241/1990, come introdotto dalla L.190/2012, nonché ai sensi dell'art. 42 del D.lgs. 50/2016

DETERMINA

Tutto quanto sopra premesso:

1) di approvare, per quanto esposto in preambolo e per le motivazioni meglio espresse in narrativa, l'affidamento della manutenzione del verde nei giardini e negli spazi di pertinenza di scuole pubbliche ed altre aree verdi di competenza del Municipio Media Val Bisagno alla Cooperativa Alta Valle Sturla – Società Cooperativa Agricola con sede in Genova Via Varese 2– CAP 16122 – CODICE Fiscale 02232760104, per un importo complessivo di Euro 28.900,00 al netto di I.V.A. ed ogni altro onere come da offerta allegata alla presente quale parte integrante, per ragioni di urgenza anche nelle more delle verifiche attivate, dando atto che in caso di esito interdittivo si procederà alla revoca della presente assegnazione;

2) di dare atto che il servizio verrà espletato sulla base del rapporto convenzionale già perfezionatosi sulla base della documentazione acquisita agli atti del Municipio Media Val Bisagno, che si allega al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale, e precisamente:

“ Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale - Manutenzione del verde su terreni incolti di civica proprietà, nei giardini e negli spazi aperti di pertinenza di scuole pubbliche ed altre aree verdi, di competenza del Municipio IV Media Val Bisagno”

3) di provvedere alla stipula del contratto mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio ai sensi dell'art.32 commi 14 e 14bis del D.Lgs 50/2016;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

4) di dare atto che la spesa di cui al punto 1) è congrua, sulla scorta delle motivazioni di cui in parte narrativa;

5) di attestare che i lavori di cui trattasi hanno carattere d'urgenza e necessità al fine di garantire la prosecuzione del servizio di cui alla citata DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2020-304.0.0.-34 nel rispetto degli obblighi derivanti dalla normativa in materia di sicurezza, nei terreni incolti di civica proprietà, nei giardini, e soprattutto negli spazi aperti di pertinenza delle scuole pubbliche, di prossima apertura, consentendo il loro utilizzo in condizioni tali da scongiurare situazioni di pericolo e garantire il buon funzionamento delle attività svolte all'interno degli stessi;

6) di impegnare la somma complessiva di **Euro 35.258,00** IVA 22% compresa al **capitolo 68674** c.d.c. 4704 "Spese per manutenzioni – Servizi Tecnico Manutentivi Valbisagno" - P.d.c. 1.03.02.09.012 "Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti" - , mediante emissione di nuovi impegni di spesa e riduzione di pari importo degli impegni assunti con DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2020-304.0.0.-34 con le seguenti modalità:

Bilancio 2020

€ **33.605,22** di cui imponibile € 27.545,26 ed € 6.059,96 IVA 22% mediante riduzione dell'impegno 2020.8745 (**MOV. 01**) ed emissione di nuovo impegno (**IMP. 2020/10681**);

Bilancio 2021

€ **1.652,78** di cui € 1.354,74 imponibile ed Euro € 298,04 IVA 22% mediante riduzione dell'impegno 2021.385 (**MOV. 01**) ed emissione di nuovo impegno (**IMP. 2021/481**);

7) di demandare all'Area Tecnica del Municipio IV Media Val Bisagno gli adempimenti di competenza, ed in particolare la diretta liquidazione della spesa di cui al punto 1) tramite atti di liquidazione digitale, nei limiti di spesa di cui al presente provvedimento;

8) di dare atto dell'assenza di situazioni di conflitto di interessi ex art.6 bis L.241/1990, come introdotto dalla L.190/2012, nonché ai sensi dell'art. 42 del D.lgs. 50/2016

9) di dare atto che l'impegno è stato assunto ai sensi dell'art.183 comma 1 del D.Lgs 267/2000;

10) di dare atto che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole della finanza pubblica;

11) di dare atto che il presente provvedimento è stato adottato nel rispetto della normativa a tutela dei dati personali.

12) il presente provvedimento è regolare sotto il profilo tecnico, amministrativo e contabile ai sensi dell'art. 147 bis – comma 1 – del D.Lgs. 267/2000 (TUEL)

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

Il Direttore del Municipio
IV Media Val Bisagno
Dott.ssa Maria Maimone

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



COMUNE DI GENOVA

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2020-304.0.0.-58
AD OGGETTO: ASSEGNAZIONE DIRETTA AI SENSI ART.36 COMMA.2 A) D.LGS. 50/2016 DELLA MANUTENZIONE DEL VERDE SU TERRENI INCOLTI DI CIVICA PROPRIETÀ, NEI GIARDINI E NEGLI SPAZI APERTI DI PERTINENZA DI SCUOLE PUBBLICHE ED ALTRE AREE VERDI, DI COMPETENZA DEL MUNICIPIO IV MEDIA VAL BISAGNO” A COOPERATIVA ALTA VALLE STURLA – SOCIETÀ COOPERATIVA AGRICOLA (cod.benf. 26809) € 28.900,00 oltre IVA 22% . (CODICE CIG: ZAD2E34882)

Ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del Regolamento di Contabilità e per gli effetti di legge, si appone visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

Il Responsabile del Servizio Finanziario
[Dott. Giuseppe Materese]

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

Spet.le Comune di Genova
Piazza dell'Olmo 3
16138 Genova

Alla.C.A. Arch. Roberto Caria

Oggetto: Assegnazione convenzione servizio di manutenzione spazi aperti su terreni incolti di civica proprietà, nei giardini e negli spazi aperti di pertinenza di scuole pubbliche ed altre aree verdi, di competenza del municipio IV media Val Bisagno.

In riferimento all'appalto in oggetto, con la presente, la sottoscritta Ecologyamo Società Cooperativa Sociale P.Iva/C.F. 02447410990, sede legale Via delle Genziane 139, 16148 Genova, comunica la volontà di recedere anticipatamente dal contratto in essere con la Vs. amministrazione, relativo ai lavori di cui all'oggetto, causa impossibilità di esecuzione delle lavorazioni in quanto la scrivente ditta ha subito pesanti perdite dal periodo "Covid" fino a tutt'oggi, ed attualmente alle dipendenze della scrivente è rimasto un solo dipendente del settore "Verde".

In data 24 Agosto 2020 il Consiglio di Amministrazione, viste tutte le difficoltà oggettive, ha deliberato la messa in liquidazione della Società in data 30 settembre 2020.

Grati per quanto andrete a disporre, con l'occasione porgiamo distinti saluti

Gaetano Mangione

GENOVA
02 SET 2020

ECOLOGYAMO
SOC. COOP. SOC
02447410990

Ecologyamo Società Cooperativa Sociale P.Iva/C.F. 02447410990
Sede legale: Via delle Genziane 139, 16148 Genova
Tel: 327.1731268

E-mail: Informazioni: info@ecologyamogroup.com; Contabilità/Amministrazione: amministrazione@ecologyamogroup.com;
Preventivi/Offerte: direzione@ecologyamogroup.com; Richieste lavori giardinaggio: vivail@ecologyamogroup.com;
Pec: ecologyamo@pec.it



Genova, 04.09.2020 Prot. 260063

Responsabile del Procedimento:
Arch. Roberto Caria

Spett.le
ECOLOGYAMO SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE

OGGETTO: RECESSO ANTICIPATO CONVENZIONE SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE SU TERRENI INCOLTI DI CIVICA PROPRIETÀ, NEI GIARDINI E NEGLI SPAZI APERTI DI PERTINENZA DI SCUOLE PUBBLICHE ED ALTRE AREE VERDI, DI COMPETENZA DEL MUNICIPIO IV MEDIA VAL BISAGNO” € (CODICE CIG: Z4F2CC4BE4)

Con la presente si prende atto della comunicazione relativa a quanto in oggetto inviata via pec il 3.9.2020 e assunta agli atti in pari data con protocollo n. 259244 e si informa pertanto codesta Cooperativa che da tale data decorre il recesso anticipato della Convenzione registrata al Registro Cronologico dei Contratti del Comune di Genova al n. 897 del 18.06.2020.

Al fine di quantificare l'importo dovuto per gli interventi effettuati ad oggi, ai sensi dell'art.8 della convenzione in argomento, si chiede con la massima urgenza una nota contabile di dettaglio relativa a tali interventi ed il relativo importo.

Tanto, al fine di consentire alla C.A. di individuare un nuovo fornitore il più velocemente possibile ed evitare danni al regolare funzionamento dei servizi derivanti dall'eventuale ritardo nell'esecuzione della prestazione.



Comune di Genova | Municipio IV Media Val Bisagno | Area Tecnica
Piazza dell'Olmo 3 | 16138 Genova |
Tel 0105578327/5578345 – Fax 0105578316 |
areatecnicamunicipio4@comune.genova.it |
www.visitgenoa.it





COMUNE DI
GENOVA

Per qualsiasi informazione in merito alla presente comunicazione potrà essere contattata l'Area Tecnica del Municipio IV Media Val Bisagno, ai seguenti recapiti:

Responsabile del procedimento:

Arch Roberto Caria Tel. +39 3336125402 email: rcaria@comune.genova.it

Ulteriori contatti:

Geom. Luciano Avanzino Tel. 0105578343 email: lavanzino@comune.genova.it

Licitra Gianna Tel 0105578344 email: glicitra@comune.genova.it

Distinti saluti.

Il Direttore del Municipio
Dott.ssa Maria Maimone

Documento firmato digitalmente



Comune di Genova | Municipio IV Media Val Bisagno | Area Tecnica
Piazza dell'Olmo 3 | 16138 Genova |
Tel 0105578327/5578345 – Fax 0105578316 |
areatecnicamunicipio4@comune.genova.it |
www.visitgenoa.it



Al Direttore del
Municipio IV Media Val Bisagno
P.zza dell'Olmo, 3
16138 Genova

OGGETTO: Migliore Offerta per "Manutenzione del verde su terreni incolti di civica proprietà, nei giardini e negli spazi di pertinenza di scuole pubbliche ed altre aree verdi, di competenza del Municipio IV Media Val Bisagno".

Il Signor NOBERINI ENRICO ARIO. nato a ...GENOVA. il 03/08/1958 nella sua qualità di PRESIDENTE CDA e come tale legale rappresentante dell'Impresa .COOPERATIVA ALTA VALE STURLA-SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA con sede in GENOVA via VARESE N. 2 CAP 16122 codice fiscale e/o Partita IVA 02232760104. numero telefonico 010.8062761 e numero fax 010.8930099 indirizzo e-mail gare@coopavs.it

OFFRE

1) per Servizi base:

Euro:.....25.300,00..... (oneri fiscali esclusi)

2) per i seguenti servizi aggiuntivi:

descrizione lavorazione	Nr. interventi	Aree interventi
a)	2	CANTORE CORSO DE STEFANIS
b)	2	CASSETTA ORSACHIOTTI VIA BOBBIO 68
c)	2	PRIMARIA DA PASSANO VIA BOBBIO 22

Euro:.....3.600,00..... (oneri fiscali esclusi)

Data 08/09/2020

IL RAPPRESENTANTE

COOPERATIVA
ALTA VALLE STURLA

Allegare ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 fotocopia del documento di identità del firmatario. Le imprese inottemperanti saranno escluse



COMUNE DI GENOVA

Allegato 1

MUNICIPIO IV MEDIA VAL BISAGNO

***CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E
PRESTAZIONALE
MANUTENZIONE DEL VERDE SU TERRENI INCOLTI DI
CIVICA PROPRIETA',
NEI GIARDINI E NEGLI SPAZI DI PERTINENZA DI SCUOLE
PUBBLICHE
ED ALTRE AREE VERDI DI COMPETENZA DEL MUNICIPIO
IV MEDIA VAL BISAGNO
CIG ZAD2E34882***

Il Responsabile del Procedimento
e Direttore dei lavori

Arch. Roberto Caria

Genova, 8 Settembre 2020

Art.1

Oggetto, importo e durata

Il presente Capitolato disciplina la manutenzione di manutenzione del verde, su terreni incolti di civica proprietà, nei giardini e negli spazi aperti di pertinenza di scuole pubbliche ed altre aree verdi, di competenza del Municipio IV Media Val Bisagno,

L'importo di assegnazione è pari ad € 29.000,00 oneri fiscali esclusi, suddiviso in due tranche, la prima e seconda rata, per interventi effettuati entro il 31/12/2020, di importo complessivo pari a € 27.545,26, la terza rata a fine contratto, nell'anno 2021, per un importo di € 1.454,74.

Ai sensi art. 35 commi 4) 7) D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., il valore complessivo stimato dell'appalto è pari a € 33.300,00 al netto di IVA 22%, la Civica Amministrazione si riserva pertanto di incrementare l'importo contrattuale assegnato alla Ditta aggiudicataria fino alla concorrenza di tale importo.

L'appalto avrà durata sino al 30.06.2021, a decorrere dalla data di sottoscrizione del Contratto con il Soggetto che verrà individuato mediante adozione di specifico provvedimento dirigenziale.

Art.2

Caratteristiche tecniche

Gli interventi oggetto dell'appalto consistono nella manutenzione ordinaria del verde municipale e si riferiscono alle operazioni colturali relative a: pulizia, decespugliamento, taglio piante ed arbusti infestanti, sfalcio delle erbe, potature e rimonda di siepi e arbusti, nell'ambito territoriale di competenza del Municipio IV Media Val Bisagno.

I lavori dovranno svolgersi secondo le seguenti prescrizioni:

A) Pulizia, decespugliamento, taglio di piante ed arbusti infestanti:

compreso carico su automezzo, trasporto ed oneri di scarica.

B) Pulizia, sfalcio Erba: da eseguirsi a mano e/o mediante decespugliatori e/o

motofalciatrici, compresa la raccolta della risulta e lo smaltimento della stessa presso idonea scarica.

C) Pulizia, potatura siepi: da eseguirsi a mano con attrezzature ben affilate per

consentire un taglio netto dei rami, od anche a motore mediante l'uso di tosasiepi, compresa la raccolta della risulta e lo smaltimento della stessa presso idonea scarica.

D) Servizio di Svuotamento cestini: 2 volte a settimana presso i Giardini Casazza

(Mirto) e Giardino dei Mille Colori (Circolo dei Trenta)

Art.3

Criteria di affidamento

L'aggiudicazione dell'appalto avverrà mediante assegnazione diretta ai sensi dell'art.36 comma 2 a) del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii.

ARTICOLO 4

Modalità di stipulazione del contratto

L'appalto è stipulato interamente "a corpo" ai sensi dell'art. 3 comma 1 lettera dddd) del D.Lgs 50/2016.

L'importo del contratto può variare, in base alle quantità effettivamente eseguite, fermi restando i limiti di cui all'art. 106 del D.Lgs 50/2016 e le condizioni previste dal presente Capitolato Speciale.

Si procederà alla stipula del contratto mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio ai sensi dell'art.32 commi 14 e 14bis del D.Lgs 50/2016;

Art.5

Modalità di presentazione e contenuto dell'offerta

L'offerta, inviata tramite posta elettronica certificata all'indirizzo municipio4comge@postecert.it, dovrà indicare il costo relativo agli specifici interventi ricompresi nei servizi di base e nei servizi aggiuntivi (così come descritti nei successivi punti 1 e 2), da eseguirsi nelle singole aree elencate nell'"Allegato 1" del presente documento.

In ogni caso, la somma dei costi dei Servizi di base e dei Servizi aggiuntivi, così come proposti dal Soggetto partecipante, non dovrà in alcun modo eccedere l'importo complessivo dell'appalto, di Euro 29.000,00 oneri fiscali esclusi, di cui al precedente art. 1.

I singoli interventi di cui ai successivi punti 1) e 2) dovranno essere eseguiti dal Soggetto convenzionato con le cadenze e la tempistica di volta in volta comunicata dall'Area Tecnica del Municipio, e comunque non oltre le 48 ore dal ricevimento della richiesta di intervento, pena l'applicazione delle penali di cui al successivo art. 11.

1) Servizi di base

Per quanto riguarda i servizi di base, essi dovranno prevedere:

- Almeno una pulizia, decespugliamento, taglio di piante ed arbusti infestanti da eseguirsi secondo le modalità di cui all'art. 2, lettera a), del presente Capitolato;
- pulizia, sfalcio erba, da eseguirsi secondo le modalità di cui all'art. 2, lettera b), del presente Capitolato;
- pulizia, potatura di siepi (secondo le modalità di cui all'art. 2, lettera c), del presente Capitolato.

2) Servizi aggiuntivi

L'offerta dovrà inoltre indicare gli ulteriori servizi aggiuntivi ed integrativi proposti dalla Cooperativa Sociale, sulla base della maturata conoscenza del territorio, nonché dei singoli spazi verdi.

I servizi aggiuntivi dovranno essere dettagliatamente descritti e prevedere:

- a) ulteriori tagli di piante;
- b) ulteriori sfalci nelle aree verdi ritenute più problematiche;
- c) ulteriore potatura di siepi

Per quanto riguarda i servizi aggiuntivi che saranno proposti dal Soggetto partecipante, l'Area Tecnica del Municipio, a seguito di mutate circostanze e/o sopravvenute esigenze, si riserva la facoltà di modificare la programmazione stabilita, anche durante lo svolgimento dei lavori, richiedendo la sostituzione di interventi con altri di eguale entità.

Art.6

Garanzie e coperture assicurative

Il Soggetto affidatario dovrà versare una **cauzione definitiva** a garanzia di tutti gli obblighi assunti e derivanti dal presente Capitolato d'Oneri. La cauzione definitiva dovrà essere prestata secondo quanto disposto dall'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, e ss.mm.ii., e segnatamente:

- 1)** l'esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia fidejussoria del 10% dell'importo contrattuale;
- 2)** la fideiussione bancaria o la polizza assicurativa di cui al punto 1) deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2°, del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della Civica Amministrazione;
- 3)** la garanzia fidejussoria di cui al precedente punto 1) è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75% dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'Istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 25% dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il

mancato svincolo nei 15 giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.

La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento.

Rimane salvo ed impregiudicato ogni migliore e maggiore diritto del Comune verso l'esecutore dell'appalto per quelle insolite obbligazioni od inadempienze il cui soddisfacimento non trovi capienza nell'importo della suddetta cauzione.

Qualora, entro il termine di 10 giorni dalla comunicazione di affidamento dell'appalto, l'assegnatario non dovesse presentare la cauzione definitiva oppure, per qualsiasi causa da esso dipendente, la stipulazione non potesse avere luogo nel giorno prestabilito, l'Amministrazione si riserva di assegnare l'appalto ad altro soggetto.

L'esecutore dei lavori è obbligato a stipulare polizza di assicurazione, di massimale minimo pari all'importo contrattuale, che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. La polizza del presente comma deve assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori il cui massimale è pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificate.

L'Appaltatore dovrà trasmettere alla Civica Amministrazione copia delle polizze almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori.

ARTICOLO 7

Proroghe

L'Appaltatore, qualora per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori entro il termine fissato dall'Ordine di Servizio, potrà chiedere una proroga.

La richiesta di proroga deve essere formulata con congruo anticipo rispetto alla scadenza stabilita e la sua concessione, in ogni caso, non pregiudica i diritti spettanti all'Appaltatore per l'eventuale imputabilità della maggior durata a fatto della Stazione appaltante.

La risposta in merito all'istanza di proroga è resa dal Responsabile del Procedimento, sentito il Direttore dei lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento.

Art.8

Obblighi dell'affidatario

L'affidatario dovrà comunicare, entro 10 giorni dalla comunicazione di affidamento, il nominativo del soggetto incaricato della gestione dell'appalto e della fatturazione, il numero di fax e/o la e-mail ove inoltrare tutte le comunicazioni relative all'esecuzione dei lavori, nonché il recapito telefonico (anche di telefonia mobile) del referente responsabile della Cooperativa stessa, impegnandosi a comunicare tempestivamente eventuali variazioni al Comune di Genova.

ARTICOLO 9

Prevenzione infortuni - Responsabilità

L'Amministrazione appaltante fornirà, solo per gli interventi rientranti nell'ambito di applicazione del D.Lgs. 81/2008 e s.m. ed i., il piano di sicurezza e di coordinamento ai fini della prevenzione e protezione dei rischi cui sono esposti i lavoratori; tale piano sarà adeguato in corso d'opera in relazione all'evoluzione dei lavori.

Prima della consegna dei lavori, e di ogni singola richiesta di intervento, l'Impresa appaltatrice dovrà fornire alla Civica Amministrazione:

- eventuali proposte di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza;
- un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento;

- un piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento, qualora il singolo cantiere non ricada nell'ambito di applicazione del D.Lgs. 81/2008 titolo IV (cantieri temporanei e mobili) e s.m. ed i.

Detti piani, prima dell'inizio dei lavori, dovranno essere trasmessi dall'Appaltatore alla C.A. ed alle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri nonché alle OO.SS. di categoria (dei lavoratori e degli imprenditori).

È obbligo dell'Impresa appaltatrice attenersi alle disposizioni del D.Lgs. 81/2008 nonché a quelle impartite dal coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell'opera designato dalla Civica Amministrazione; nel rispetto di tali norme i suddetti obblighi valgono anche per le eventuali imprese subappaltatrici.

L'Impresa appaltatrice, prima dell'inizio dei lavori ovvero in corso d'opera, può presentare al coordinatore per l'esecuzione dei lavori, proposte di modificazioni o integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento.

Nell'ipotesi di associazione temporanea di Impresa o di consorzio, detto obbligo incombe all'Impresa mandataria o designata quale capogruppo.

Il Direttore Tecnico (che dovrà risultare indicato anche sui cartelli di cantiere) è responsabile del rispetto dei piani da parte di tutte imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

Le imprese esecutrici devono comunque, nell'esecuzione dei lavori di qualsiasi genere, adottare tutti gli accorgimenti più idonei per garantire la tutela della salute e la sicurezza operai, delle persone addette ai lavori e dei terzi, nonché evitare danni ai beni pubblici e privati, secondo quanto disposto dalla vigente normativa in materia.

Resta inteso che ogni più ampia responsabilità ricadrà sull'Appaltatore, il quale dovrà pertanto provvedere ai risarcimenti del caso, manlevando la Civica Amministrazione, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori, da ogni responsabilità.

È fatto obbligo all'Impresa di lasciare il libero accesso al cantiere ed il passaggio nello stesso per l'attività di vigilanza ed il controllo dell'applicazione delle norme di legge e contrattuali sulla prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro ai componenti del comitato paritetico territoriale costituito a norma del contratto nazionale del lavoro e del contratto integrativo per la circoscrizione territoriale della Provincia di Genova.

È obbligo dell'Impresa esecutrice presentare, all'atto della consegna formale dell'appalto, una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica,

corredata dagli estremi delle denunce dei lavori effettuate all'Inps, all'Inail e alla Cassa Edile, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti.

Art.10

Oneri ed obblighi del soggetto affidatario

1. Per l'esecuzione dell'appalto in oggetto, il soggetto assegnatario dovrà utilizzare esclusivamente proprio personale dipendente, fatto salvo quanto stabilito in materia di subappalto.

3. L'Appaltatore dovrà provvedere a quanto segue, sempre che la natura dei singoli interventi lo richieda, restando inteso che gli oneri conseguenti si intendono compensati e quindi ricompresi nel corrispettivo contrattuale, fatto salvo quanto già valutato in materia di sicurezza (ai sensi del D.Lgs 81/2008):

- alla formazione, per ogni intervento richiesto, del cantiere adeguatamente attrezzato e recintato in relazione alla natura dell'intervento e in conformità alle vigenti disposizioni in materia;

- a mantenere nel territorio comunale un adeguato magazzino, ed essere reperibile direttamente, ovvero a mezzo del Direttore Tecnico del cantiere, al fine di consentire la tempestiva predisposizione, d'intesa con la Direzione lavori, degli eventuali provvedimenti che si rendessero necessari per cause di forza maggiore interessanti il cantiere di lavoro;

- alla fornitura ed al collocamento, nella zona dei lavori in corso, di una o più tabelle del tipo e delle dimensioni prescritte dalla Direzione lavori;

- ad ottenere la concessione dei permessi per occupazione temporanea di suolo pubblico, per passi carrabili, eventuali nulla osta per accesso in alveo, autorizzazione anche in deroga ai limiti massimi di esposizione al rumore di cui al D.P.C.M. dell'01 marzo 1991 e successive modificazioni, nonché ogni altra autorizzazione o concessione necessaria per la realizzazione dell'intervento ed a corrispondere le tasse ed i diritti relativi;

- alla conservazione del traffico nelle zone interessate dai lavori secondo le disposizioni della Direzione lavori e del Comando della Polizia Municipale, compresa l'eventuale installazione e gestione d'impianti semaforici provvisori, segnaletica orizzontale e verticale;

- alle opere provvisorie ordinate dalla Direzione lavori per garantire la continuità dei pubblici servizi, inclusi quelli d'emergenza, e del transito dei veicoli e dei pedoni;
- all'accertamento dell'esatta ubicazione di tutte le utenze pubbliche e private in sottosuolo e/o soprassuolo interessanti gli interventi in oggetto, intendendosi a carico dell'Appaltatore ogni onere e danno provocato ad esse;
- alla segnalazione e delimitazione diurna e notturna dei lavori e degli ingombri sulle sedi stradali nel rispetto del D.Lgs. n. 285 del 30 aprile 1992 "Nuovo codice della Strada" e dal D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 "Regolamento per l'esecuzione del Nuovo Codice della Strada" e loro successive modificazioni ed integrazioni;
- al rispetto, per quanto applicabile in funzione degli interventi che saranno realizzati, della normativa tecnica e delle locali norme in materia edilizia e di igiene;
- al risarcimento dei danni di ogni genere ai proprietari i cui immobili fossero in qualche modo danneggiati durante l'esecuzione dei lavori.

4. E' obbligo del soggetto assegnatario:

- dare piena attuazione alle normative contrattuali e sindacali, nazionali e territoriali, proprie del settore;
- assumere a proprio esclusivo carico le spese relative ai contributi assicurativi assistenziali ed antinfortunistici, oltre ad idonea copertura assicurativa sul personale impiegato.

5. Sono ad esclusivo carico dell'Impresa assegnataria tutti gli oneri fiscali previsti dalla normativa vigente, compresa l'imposta di bollo e di registro, con la sola esclusione dell'IVA.

6. Sono parimenti a totale carico dell'Impresa tutte le eventuali spese inerenti alla stipulazione del contratto e tutte le spese necessarie.

7. E' fatto tassativo obbligo alla ditta assegnataria, fermo restando la sua esclusiva responsabilità diretta verso il Comune di Genova o verso terzi, di tenere comunque rilevato ed indenne, in qualunque tempo, il Comune stesso da ogni domanda dell'Autorità e dei terzi assumendosi integralmente qualsiasi responsabilità per danni a cose e persone che potessero verificarsi, qualunque ne sia la natura e la causa, durante l'esecuzione dell'appalto, con l'intesa che rimarrà ad esclusivo carico della ditta stessa il completo risarcimento, senza che per ciò possa pretendere compensi od avanzare diritti nei confronti del Comune.

Art.11

Esecuzione dell'appalto e penalità

La prestazione dovrà essere effettuata su richiesta dell'Area Tecnica del Municipio mediante ordine, inoltrato anche solo a mezzo fax, e svolta, nei casi di urgenza, nella stessa giornata, e comunque non oltre le 48 ore dal ricevimento della richiesta di intervento.

I lavori dovranno essere svolti con la massima diligenza, anche al fine di evitare eventuali danni all'Amministrazione o ai beni di Civica proprietà.

Le inadempienze relative all'erogazione del servizio – concernenti eventuali prestazioni non erogate, erogate in maniera difforme, ovvero produttive di danno - potranno essere contestate al Soggetto affidatario con le specifiche del caso.

Al Soggetto affidatario è concesso un termine di giorni dieci dal ricevimento della contestazione per presentare le proprie controdeduzioni e le giustificazioni addotte costituiranno oggetto di specifica successiva valutazione.

La penale eventualmente applicata sarà di importo pari alla prestazione non erogata o proporzionale all'inadempienza accertata.

Le penalità verranno detratte direttamente dall'importo delle fatture, fatta salva la facoltà di escussione della cauzione definitiva.

In ogni caso il pagamento della penale non esime il Soggetto affidatario dalle responsabilità che lo stesso viene ad assumere per gli eventuali danni causati nell'esecuzione dei lavori. Per il ripetersi di gravi e reiterate inadempienze, previe le formali contestazioni, il Municipio potrà dare corso al recesso anticipato dalla Convenzione, senza che alcun indennizzo sia dovuto al Soggetto affidatario, salvo ed impregiudicato invece qualsiasi ulteriore diritto che l'Amministrazione possa vantare nei confronti dello stesso.

Art.12

Liquidazione e pagamenti

Il pagamento verrà effettuato in tre rate entro 30 giorni dalla data di ricezione del relativo documento di spesa e subordinatamente alla verifica dello stato di avanzamento dei lavori e della previa regolare esecuzione dei lavori.

La prima e seconda rata, per interventi effettuati entro il 31/12/2020, salvo eventuali incrementi di cui all'art.1 comma 3 del presente Capitolato che determinerebbero pertanto un ricalcolo degli importi, di importo complessivo, al lordo delle ritenute di garanzia, pari a € 27.545,26, la terza rata a fine contratto, anch'essa al lordo delle ritenute di garanzia, nell'anno 2021, per un importo di € 1.454,74.

Solamente allorché il Municipio avrà acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C) e non siano emersi da esso irregolarità, verrà emesso pertinente il mandato di pagamento.

E' fatto obbligo al Soggetto affidatario di allegare, di volta in volta, a ciascun documento di spesa, una nota di dettaglio con i servizi e le prestazioni resi nel periodo di riferimento.

Su ogni rata di acconto sarà effettuata la trattenuta di garanzia di cui all'art. 4, c. 3 del D.P.R. 05/10/2010 n. 207, nella misura dello 0,5%, da svincolarsi in sede di liquidazione del conto finale.

Contestualmente alla sottoscrizione del registro di contabilità, l'Appaltatore dovrà consegnare alla Direzione lavori, la fattura relativa alla rata di acconto perché sia allegata al certificato di pagamento.

Eventuali ritardi nell'emissione del certificato di pagamento, dovuti alla mancata presentazione della fattura nel giorno convenuto, non daranno diritto all'Appaltatore al riconoscimento degli interessi di cui all'art. 30 del Capitolato Generale.

Ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 tutti i movimenti finanziari relativi all'appalto dovranno essere registrati sui conti correnti dedicati e dovranno essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale o con strumenti diversi purchè idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni.

Dovranno essere comunicati alla stazione appaltante i nominativi delle persone titolari o delegate ad operare sui suddetti conti dedicati.

L'Appaltatore dovrà comunicare, entro sette giorni, alla stazione appaltante eventuali modifiche degli estremi indicati.

Ai sensi dell'art. 25 del D.L. n. 66 /2014, dal **31 marzo 2015** la Pubblica Amministrazione non può più ricevere o pagare fatture in formato cartaceo pertanto le

fatture intestate agli Uffici di questo Municipio nel formato Fattura PA, dovranno essere trasmesse tramite il Sistema di Interscambio, come da L. n. 244/2007 art. 1, commi da 209 a 213 e D.M. 3 aprile 2013, n. 55. Il pagamento delle fatture sarà effettuato dalla Civica Tesoreria in conformità delle vigenti normative in materia ivi compreso il D.Lgs. 231/2002.

Le fatture, intestate al MUNICIPIO IV MEDIA VAL BISAGNO – DIREZIONE 304 – Codice Fiscale 00856930102, dovranno riportare il codice identificativo: **LILZOO**, il codice C.I.G. relativo all'appalto, nonché il numero d'ordine relativo alla fornitura.

La liquidazione degli importi delle forniture avverrà mediante emissione di mandato da predisporre a cura del Municipio IV Media Val Bisagno, previo accertamento della conformità delle forniture eseguite e della regolarità delle fatture presentate.

E' richiesto l'adempimento da parte dell'appaltatore degli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla Legge n. 136/2010.

ARTICOLO 13

Conto finale - Collaudo - Pagamenti a saldo

Entro i successivi 45 giorni dalla data di effettiva ultimazione dei lavori, sarà redatto il conto finale e si darà luogo al pagamento del saldo, al netto della ritenuta e con le modalità di cui all'articolo precedente; il relativo titolo di spesa sarà emesso entro i successivi 30 giorni.

Il certificato di regolare esecuzione sarà emesso entro 3 mesi dalla data di ultimazione dei lavori; entro i successivi 90 giorni sarà emesso il titolo di pagamento della rata di saldo previa presentazione di idonea garanzia fideiussoria ai sensi dell'art. 102 del D.Lgs. 50/2016, nella forma "a semplice richiesta" e "senza eccezioni", della durata di 2 anni, nonché della relativa fattura.

Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria ai sensi dell'art. 102 del D.Lgs 50/2016 e di importo pari alla rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato alla durata della garanzia stessa, non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, secondo comma, del Codice Civile.

L'importo garantito, pari alla rata di saldo, dovrà essere comprensivo del tasso di interesse legale applicato alla durata della garanzia stessa.

Art.14

Cessione del credito

E' consentita la cessione del credito già maturato, purché la stessa sia stata regolarmente notificata alla Civica Amministrazione e dalla stessa accettata.

Art.15

Divieto di subentro nel rapporto convenzionale

E' vietato il subentro, totale o parziale, di altri soggetti nel rapporto convenzionale. Il Municipio si riserva di recedere unilateralmente dal rapporto convenzionale qualora, per colpa del Soggetto affidatario, dovessero essere riscontrate violazioni all'obbligo di cui sopra, ovvero in presenza di interposte persone nel rapporto convenzionale non autorizzate od estranee al rapporto instaurato con il Municipio stesso, restando impregiudicato il diritto di ripetere ogni eventuale danno dipendente dalle azioni anzi dette.

Art.16

Subappalto

Ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, e ss.mm.ii., qui richiamato in via analogica, e' consentito il subappalto, purché nell'offerta venga chiaramente indicata la parte dei lavori che il Soggetto partecipante intenda eventualmente subappaltare a terzi.

Ai sensi dell'art. 1 comma 8 del D.L. n. 32/2019, convertito in legge da L. 14/06/2019, n. 55, nelle more di una complessiva revisione del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fino al 31 dicembre 2020, in deroga all'articolo 105, comma 2, del medesimo codice, fatto salvo quanto previsto dal comma 5 del medesimo articolo 105, il subappalto è indicato dalle stazioni appaltanti nel bando di gara e non può superare la quota del 40 per cento dell'importo complessivo del

contratto di lavori, servizi o forniture. Fino alla medesima data di cui al periodo precedente, sono altresì sospese l'applicazione del comma 6 dell'articolo 105 e del terzo periodo del comma 2 dell'articolo 174, nonché le verifiche in sede di gara, di cui all'articolo 80 del medesimo codice, riferite al subappaltatore.;

Art.17

Spese

Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente appalto, nonché tutti gli oneri, le imposte e tasse relative, sono a carico del Soggetto affidatario.

Art.18

Rinvio ad altre norme

Per quanto non previsto nel presente Capitolato, trovano applicazione le norme del Regolamento sulla Cooperazione Sociale del Comune di Genova, approvato con Deliberazione del C.C. n. 123 del 08/10/2001, del Capitolato Generale per gli Appalti dei Lavori e delle Forniture del Comune di Genova, del Regolamento a Disciplina dell'Attività Contrattuale del Comune di Genova, approvato con Deliberazione del C.C. n. 20 del 28 aprile 2011, e, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile.

Art.19

Foro competente

Per ogni controversia derivante dall'esecuzione dell'appalto disciplinato dal presente documento è competente il foro di Genova.